



COMUNE DI LANGHIRANO

PROVINCIA DI PARMA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. ATTO 28

SEDUTA DEL 30/05/2022 ORE 18:30

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.

**ADUNANZA DI Prima
SEDUTA pubblica straordinaria**

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno TRENTA del mese di MAGGIO alle ore 18:30 nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Consigliere	Pres	Ass	Consigliere	Pres	Ass
BRICOLI GIORDANO	X		VERDURI MARTINA	X	
MONICA ANTHONY	X		BRINDANI ALESSANDRA	X	
DI MARTINO FEDERICA	X		SICURI ENRICO	X	
GRECI DANIELE	X		FURLOTTI LUCA	X	
CONTI DANIELA	X		PIOVANI PAOLO	X	
GARDONI GIORGIA	X		BONATI DANIELE	X	
CANETTI LUCA	X				

Partecipa il Vice Segretario Salvatore Raciti che provvede alla redazione del presente Verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Bricoli Giordano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri: /



COMUNE DI LANGHIRANO

PROVINCIA DI PARMA

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.

Si dà atto che per quanto riguarda il contenuto degli interventi si rimanda alla registrazione della seduta archiviata nella home page / Sezione "Registrazioni Sedute Consiglio comunale", del sito istituzionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, quale componente della I.U.C. destinata a finanziare i costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- i criteri tariffari della TARI sono regolati dai commi 651-652-653-654 e 683 dell'art. 1 della succitata legge 147/2013;
- in particolare il comma 654 stabilisce che *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ..."*;

VISTI, inoltre:

- l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 22 in data 28.04.2022, con la quale si è deliberato di adottare, al fine di garantire il rispetto della scadenza del 30 aprile, le tariffe 2021 anche per il 2022, nelle more dell'approvazione del PEF per l'anno 2022 secondo il nuovo metodo



COMUNE DI LANGHIRANO

PROVINCIA DI PARMA

tariffario ARERA, riservandosi, in caso di proroga dei termini di intervenire successivamente sull'articolazione tariffaria della TARI 2022 una volta disponibile il nuovo PEF 2022;

CONSIDERATO CHE il "DL aiuti" D.L. 50/2022 ha introdotto una norma (art. 43 c. 11) che collega il termine dell'approvazione degli atti legati al prelievo sui rifiuti (PEF, tariffe e regolamenti) – fissato dal "dl milleproroghe" al 30 aprile di ciascun anno – a quello del bilancio di previsione degli enti locali, quando quest'ultimo risulti prorogato ad una data successiva al 30 aprile;

PRESO ATTO CHE per il 2022 il D.L. 228/2021 convertito in Legge 25.2.2022 n. 15 ha disposto la proroga al 31.5.2022 del termine per deliberare il bilancio di previsione 2022/2024 pertanto anche gli atti correlati alla Tari sono quindi posposti al 31 maggio 2022;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione adottata in questa stessa seduta di presa d'atto del Piano Finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2022-2025, validato da ATERSIR in qualità di Ente di Governo dell'Ambito, nella seduta del Consiglio d'Ambito n. 52 del 20/05/2022 e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR, da cui risulta un costo complessivo del servizio per l'anno 2022, comprensivo della gestione amministrativa di TARI, dell'IVA e di altre imposte di Legge, pari a € 2.249.511,46;

CONSIDERATO CHE il limite di crescita dei costi deve essere contenuto entro l'1,82% pertanto il costo complessivo da coprire con le entrate correlate al servizio si riduce ad euro 2.197.826,59;

DATO ATTO che il costo complessivo di euro 2.197.826,59 viene finanziato per euro 7.367,95 con contributo MIUR pertanto l'importo da finanziare con le tariffe TARI si riduce ad euro 2.190.458,64;

RITENUTO pertanto opportuno approvare le tariffe per il 2022, in modo da garantire la copertura integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto che si prevede l'applicazione di sconti da regolamento per i quali si presume un importo totale di euro 93.500,00;

ACCERTATA la competenza del Consiglio Comunale per la relativa approvazione ai sensi dell'art. 42 del TUEL;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

ACQUISITI, sulla proposta di delibera in esame:

- il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Servizi finanziari, Rag. Roberta Ferzini, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49.1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. 174/2012, convertito in L. n. 213 del 7/12/2012;
- il parere favorevole reso dal Responsabile finanziario, Rag. Roberta Ferzini, in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49.1 del D. Lgs.



COMUNE DI LANGHIRANO

PROVINCIA DI PARMA

267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D. L. 174/2012, convertito in L. n. 213 del 7/12/2012;

CON VOTI favorevoli n.8, contrari n.2 (Furlotti, Sicuri), astenuti n.3 (Bonati, Di Martino, Piovani)

DELIBERA

1. DI APPROVARE le tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) relative alle utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2022 come risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A);
2. DI DEFINIRE le agevolazioni premianti, relative al conferimento di rifiuti differenziati presso il Centro di Raccolta, da applicare sulla quota variabile della tariffa 2022 come risulta dall'allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato B);
3. DI DARE ATTO che le tariffe approvato con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2022, secondo quanto previsto dal comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e secondo il disposto dell'art. 1, comma 169, della L. 296-2006;
4. DI QUANTIFICARE in € 2.190.458,64 il costo complessivo del servizio rifiuti da coprire con il gettito della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
5. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini di legge, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;
6. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Gestore del servizio Iren Ambiente Spa per i provvedimenti di competenza;
7. DI OTTEMPERARE agli obblighi in materia di trasparenza disposti dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., con pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere all'esecuzione del presente provvedimento, con successiva votazione, resa in forma palese, a voti favorevoli n.11, contrari n.2 (Bonati, Piovani), espressi dai Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) e successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE DI LANGHIRANO
PROVINCIA DI PARMA

Letto, confermato e sottoscritto:

il Sindaco
Bricoli Giordano

il Vice Segretario
Salvatore Raciti